



Ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere

del 4 dicembre 2019

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 agosto 1967¹
sul computo di imposte alla fonte estere,

ordina:

Art. 1

¹ La distinta degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni così come i montanti di imposte alla fonte non recuperabili sui dividendi, gli interessi, i canoni e le remunerazioni per le prestazioni di servizi è riportata nell'allegato.

² La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali aggiorna l'elenco.

Art. 2

L'ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967² sul computo globale d'imposta è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

4 dicembre 2019

Dipartimento federale delle finanze

Ueli Maurer

RS 672.201.1

¹ RS 672.201

² RU 1967 1711, 1981 1999, 1988 604, 2001 1065, 2012 5983, 2019 167

Allegato
(art. 1 cpv. 1)

II. Distinta degli Stati contraenti

(valevole per i redditi maturati nel 2019)³

Il computo di imposte estere non recuperabili prelevate alla fonte deve essere operato attualmente in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) menzionate nella presente distinta⁴.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1] ⁵	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Albania</i> 12.11.1999	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	8 [B1]
	– altri	5 [C1]
	Interessi	5
<i>Algeria</i> 3.6.2006	Canoni	5
	Dividendi	5
	– di filiali (dal 20 %)	15
	– altri	10 [C1]
<i>Argentina</i> 20.3.2014	Interessi	10 [D23]
	Canoni	7 [B4]
	Dividendi	12 [C1]
	Compensi per fornitura d'assistenza tecnica	15 [D6]
<i>Armenia</i> 12.6.2006	Canoni	15
	Dividendi	5 [B5]
	– di filiali (dal 25 %)	10 [B1]
	– altri	10 [C1] [C29]
<i>Australia</i> 30.7.2013	Interessi	5
	Dividendi	0 [B7]
	Canoni	10 [C1]
		5

³ Per i redditi maturati nel 2018, cfr. RU 2019 167.

⁴ Questa distinta illustra le imposte alla fonte estere non recuperabili sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l'art. 9 dell'Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (RS 0.641.926.81) prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. Una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall'imposta alla fonte estera sulla base dell'art. 9 di detto Accordo non può fare valere il computo dell'imposta alla fonte per questi redditi.

⁵ Le note si trovano alla fine della distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Austria</i> 30.1.1974	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	0 15
<i>Azerbaijan</i> 23.2.2006	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 [B6] 10 [B1] 10 [C1] [C3] [C21]
<i>Bangladesh</i> 10.12.2007	Canoni Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	10 [D4] 10 15 10 [C1] [C23] 10
<i>Belgio</i> 28.8.1978	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi	0 15 10 [C1]
<i>Bielorussia</i> 26.4.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – a persone giuridiche – altri Interessi Canoni – per brevetti e know-how – per leasing – altri	5 12 [B1] 13 [B1] 8 [C1] [C3] 3 5 10
<i>Bulgaria</i> 28.10.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi	0 5 [B2] 10 [C1]
<i>Canada</i> 5.5.1997	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi – a persone associate – a persone non associate Canoni	5 15 10 [C1] 0 10 [D1]
<i>Cechia</i> 4.12.1995	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 15 5 [D13]
<i>Cile</i> 2.4.2008	Dividendi Interessi Canoni – per leasing – altri	15 [B8] 10 [C34] [C8] 2 [D7] 10

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Cina</i> 25.9.2013	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 10 [C1] 9
<i>Cipro</i> 25.7.2014	Dividendi	0 [B1]
<i>Colombia</i> 26.10.2007	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – a persone giuridiche – a persone fisiche Interessi Canoni Remunerazioni per prestazioni di servizi	0 5/7,5 [B1] [B38] 7,5 [B1] 10 [C1] [C26] 10 10
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.1980	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [C1] [C3] 5
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.1987	Dividendi Interessi Canoni	10 [B11] 15 [C1] [C27] 10 [C10] [D20]
<i>Croazia</i> 12.3.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 12 [B1] 5
<i>Danimarca</i> 23.11.1973	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Ecuador</i> 28.11.1994	Dividendi Interessi Canoni	0 [B10] 10 [C1] [C7] 10
<i>Egitto</i> 20.5.1987	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [B1] 15 [C1] [C2] 12,5 [D22]
<i>Emirati Arabi Uniti</i> 6.10.2011	Dividendi	0 [B31]
<i>Estonia</i> 11.6.2002	Dividendi	0 [B12]
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 10 [D12]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Finlandia</i> 16.12.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 10
<i>Francia</i> 9.9.1966	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 [B13] 12,8/15 [B26] 5
<i>Georgia</i> 15.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 5 [B2]
<i>Germania</i> 11.8.1971	Dividendi – di impianti idroelettrici di confine – di filiali (dal 10 %) – redditi provenienti da diritti di godimento, obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri	5 0 26,375 [B9] 15
<i>Ghana</i> 23.7.2008	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per prestazioni di servizi	5 8 [B1] 8 [C1] [C4] 8 8 [E1]
<i>Giamaica</i> 6.12.1994	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Compensi per prestazioni di servizi	10 15 10 [C1] [C2] [C3] 10 [D5] [D8] 5 [E2]
<i>Giappone</i> 19.1.1971	Dividendi – di filiali (dal 50 %) – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi	0 5 10 10 [C1]
<i>Grecia</i> 16.6.1983	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [B1] 7 [C17] 5
<i>Hong Kong</i> 4.11.2011	Canoni	3
<i>India</i> 2.11.1994	Dividendi Interessi Canoni (leasing compreso) Compensi per prestazioni di servizi tecniche	0 [B2] 10 [C1] 10 10

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Indonesia</i> 29.8.1988	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per servizi resi	10 15 10 10 5
<i>Iran</i> 27.10.2002	Dividendi Interessi Canoni	0 [B14] 3 [C1] [C4] [C31] dall'1,5 fino al 5 [D25]
<i>Islanda</i> 10.7.2014	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 15 5
<i>Israele</i> 2.7.2003	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un'imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi – altri Interessi Canoni	5 10 15 10 [C1] [C3] [C28] 5
<i>Italia</i> 9.3.1976	Dividendi Interessi Canoni (leasing compreso)	15 12,5 [C30] 5
<i>Kazakistan</i> 21.10.1999	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni (leasing compreso)	5 [B17] [B39] 15 10 [C1] 10 [D9]
<i>Kirghizistan</i> 26.1.2001	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [B1] 5 5
<i>Kosovo</i> 26.5.2017	Dividendi Interessi	0 [B1] 5 [C1]
<i>Kuwait</i> 16.2.1999	Dividendi Interessi Canoni	0 [B1] 0 [C4] 0 [D2]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Lettonia</i> 31.1.2002	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – a persone giuridiche – altri Interessi – a persone giuridiche – altri Canoni – a persone giuridiche – altri	0 [B3] 0 [B1] 10/0 [B1] [B41] 0 [C4] 10 [C1] 0 [D2] 5
<i>Liechtenstein</i> 10.7.2015	Dividendi	0 [B1]
<i>Lituania</i> 27.5.2002	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi – a persone giuridiche – altri Canoni	0 15 0 [C4] 10 [C1] 0 [D7]
<i>Lussemburgo</i> 21.1.1993	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 [B18] [B19] 15 [B19]
<i>Macedonia del Nord</i> 14.4.2000	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 10 [B1] 10 [C1]
<i>Malesia</i> 30.12.1974	Dividendi Interessi Canoni	0 [B20] 10 [C24] 10 [D11]
<i>Malta</i> 25.2.2011	Dividendi	0 [B1] [B21]
<i>Marocco</i> 31.3.1993	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 15 10 [C2] 10
<i>Messico</i> 3.8.1993	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi – titoli trattati in borsa in Messico o in uno Stato che ha concluso una CDI con il Messico – altri Canoni	0 10 [B1] [C1] [C15] 4,9 10 10 [D24]
<i>Moldavia</i> 13.1.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 6 [B1] 10 [C1]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Mongolia</i> 20.9.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10 [C1]
<i>Montenegro</i> 13.4.2005	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 9 [B1] 9 [C4]
<i>Norvegia</i> 7.9.1987	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.1980	Dividendi Interessi Canoni	15 10 [C16] 10
<i>Oman</i> 22.5.2015	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	0/5 [B42] 0/10 [B1] [B42] 5 [C1] 8
<i>Paesi Bassi</i> 26.2.2010	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	[B19] 0 15
<i>Pakistan</i> 21.3.2017	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni Compensi per servizi tecnici	dal 7,5 fino al 10 [B22] dal 7,5 fino al 20 [B22] 10 10 7
<i>Perù</i> 21.9.2012	Dividendi Interessi Canoni Remunerazioni per fornitura di assistenza tecnica e di servizi digitali	5 [B37] 15 [C25] 15 10
<i>Polonia</i> 2.9.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	0 15 5 [C6] [C18] 5 [D13] [D14]
<i>Portogallo</i> 26.9.1974	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 [B35] 15 10 [C1] [C33] 5
<i>Qatar</i> 24.9.2009	Dividendi	0 [B16]
<i>Regno Unito</i> 8.12.1977	Dividendi	0 [B32]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Romania</i> 25.10.1993	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	0 5 [B1] 5 [C1] [C6]
<i>Russia</i> 15.11.1995	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	5 [B5] 15
<i>Serbia</i> 13.4.2005	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 10
<i>Singapore</i> 24.2.2011	Dividendi Interessi Canoni	0 [B23] 5 [C14] 5
<i>Slovacchia</i> 14.2.1997	Dividendi Interessi Canoni	7 [B1] [B24] 5 [C1] [C6] 5 [D1] [D13]
<i>Slovenia</i> 12.6.1996	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	0 15 5 [C1] [C6] 5 [D1] [D13]
<i>Spagna</i> 26.4.1966	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 [B25] 15 5 [D16]
<i>Sri Lanka</i> 11.1.1983	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Compensi per servizi	10 10 [B1] 10 [C3] 10 5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.1996	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	5 [B29] 15 [B29]
<i>Sudafrica</i> 8.5.2007	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 5
<i>Svezia</i> 7.5.1965	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Tagikistan</i> 23.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 12/15 [B1] [B40] 10 [C1] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Tailandia</i> 12.2.1996	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni (leasing compreso)	10 [B27] 10 [B1] [B27] 10 [C1] [C9] [C19] [C20] 10 [D17] [D18] [D19]
<i>Taiwan (Taipei Cinese)</i> 8.10.2007 [A3]	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 [C1] 10
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.1973	Dividendi Interessi Tasse di licenza Remunerazione della gestione aziendale	10 [B28] 10 [C2] 10 5
<i>Tunisia</i> 12.2.1994	Dividendi Interessi Canoni	10 [B36] 10 [C2] 10 [D8]
<i>Turchia</i> 18.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni Utili distribuiti da una stabile organizzazione	5 15 dal 0 fino al 15 [C22] 10 5 [B15]
<i>Turkmenistan</i> 8.10.2012	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 10
<i>Ucraina</i> 30.10.2000	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri dividendi pagati a persone giuridiche – altri dividendi pagati a persone fisiche Interessi Canoni	5 15 5 [B1] 0 [C1] 10 [D1] [D21]
<i>Ungheria</i> 12.9.2013	Dividendi	0 [B1]
<i>Uruguay</i> 18.10.2010	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 7 [B1] 10 [C11]
<i>Uzbekistan</i> 3.4.2002	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [B1] 5 [C1] 5
<i>Venezuela</i> 20.12.1996	Dividendi Interessi Canoni	0 [B30] 5 [C1] [C5] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [A1]	Imposta alla fonte non recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
<i>Vietnam</i> 6.5.1996	Dividendi	[B33] [B34]
	– pagati a società	0
	– pagati a persone fisiche	5
	Interessi	
	– pagati a società	5 [C1] [C4]
	– pagati a persone fisiche	[C12]
	Canoni (leasing compreso)	5 [C12]
	– pagati a società	10 [D10]
	– pagati a persone fisiche	5 [D2] [D10]

Note

A. Generali

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni d'imposta; in questi casi il computo delle imposte alla fonte estere è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione l'Egitto [C2, D22], la Giamaica [C2, D8, E2], la Malesia [C24, D11], il Marocco [C2], il Pakistan [C17], Singapore [B14], la Thailandia [B27, C20, D19], Trinidad e Tobago [C2], la Tunisia [D8] e il Vietnam [B33, C12, D10].
- [3] Tra la Svizzera e Taiwan non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.

B. Dividendi

- [1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 5 %.
- [4] L'Argentina preleva un'imposta alla fonte del 7 % sui dividendi. Secondo la CDI l'Argentina sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %.
- [5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF o il suo controvalore in un'altra moneta.
- [6] A condizione che gli investimenti effettuati siano almeno pari a 200 000 USD.
- [7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un'imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo dell'imposta alla fonte estera pari al 15 %. Il computo dell'imposta alla fonte estera è ridotto a 5 % per una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. Nessun computo d'imposta per partecipazioni al capitale di almeno l'80 %.
- [8] Computo dell'imposta alla fonte estera, a condizione che il credito cileno dell'imposta di prima categoria sia accordato sull'imposta addizionale cilena.

- [9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 30 %.
- [10] A partire dal 2019, l'Ecuador preleva un'imposta alla fonte sui dividendi la cui aliquota varia a seconda dell'imposizione della società che versa il dividendo (ad. es. un'imposta alla fonte del 7 % per un'imposizione dei benefici del 28 %). Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [11] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 15 % per i dividendi versati da società non quotate, se gli utili sono assoggettati all'imposta sull'utile. La Svizzera non concede il computo per l'imposta alla fonte ivoriana alla fonte del 15 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [12] L'Estonia non preleva un'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 10 % sui dividendi o dello 0 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. b n. iii).
- [14] L'Iran non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %.
- [15] In Turchia è possibile prelevare un'imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell'impresa). L'esenzione di una stabile organizzazione è sancita nell'art. 52 della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e nelle pertinenti disposizioni cantonali.
- [16] Il Qatar non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un'imposta alla fonte del 5 %, 10 % o 15 %.
- [17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di USD, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l'imposta non recuperabile è del 5 %.
- [19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi.
- [20] La Malesia non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %.
- [21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi.
- [22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 20 %. Diversi dividendi sono imposti con aliquote che si situano tra il 7,5 e il 25 %, dunque in alcuni casi deve essere accordato un computo dell'imposta alla fonte estera che può arrivare fino al 20 %, oppure fino al 10 % per una partecipazione di almeno il 20 % nel capitale della società che distribuisce il dividendo.
- [23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte su dividendi, a eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI Singapore sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [24] La Slovacchia preleva un'imposta alla fonte del 7 % sui dividendi distribuiti da utili realizzati dopo il 1° gennaio 2017.
- [25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell'art. 10 par. 2 lett. b e dei n. 2 e 3 del Protocollo sono soddisfatte.

- [26] A partire dal 1.1.2018 viene prelevata in Francia un'imposta alla fonte del 12,8 % sui dividendi versati a persone fisiche e, di regola, del 30 % sui dividendi versati a persone giuridiche. Nel primo caso il computo dell'imposta alla fonte estera è del 12,8 % mentre nel secondo del 15 %.
- [27] Il computo dell'imposta alla fonte estera è del 10 % per i dividendi esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [28] 5 % se la società che riceve i dividendi detiene almeno il 50 % della società che li paga.
- [29] Nessun computo dell'imposta alla fonte estera per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % conformemente agli art. 10 par. 2, 11 par. 6 o 22 della convenzione.
- [30] Il Venezuela non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %, tranne nel caso di una partecipazione al capitale del 25 %.
- [31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, a eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui esista una partecipazione al capitale del 10 %.
- [33] Il computo dell'imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a dei fini di promozione economica.
- [34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi.
- [35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all'imposta senza beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 2 della convenzione e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali.
- [36] La Tunisia riscuote un'imposta alla fonte del 10 % su dividendi, sempre che provengano da utili conseguiti dopo il 2014.
- [37] Il Perù preleva un'imposta alla fonte del 5 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione al capitale del 10 %. In tal caso l'imposta alla fonte può essere al massimo del 10 %.
- [38] La Colombia preleva un'imposta alla fonte del 5 % sui dividendi versati a persone giuridiche se sono distribuiti a partire da utili generati dal 2017. Se tali dividendi sono pagati dopo il 31 dicembre 2018 un'imposta alla fonte del 7,5 % viene prelevata. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione qualificata al capitale (almeno del 20 %).
- [39] Secondo il diritto interno kazako non è riscossa alcuna imposta se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, è stata detenuta per un periodo ininterrotto di tre anni prima del pagamento del dividendo e se la società che paga il dividendo non è attiva nello sfruttamento del sottosuolo e non è detenuta per più del 50 % da una società attiva nello sfruttamento del sottosuolo.
- [40] 15 % sui dividendi pagati a delle persone fisiche non-residenti.
- [41] Nessuna imposta alla fonte prelevata sui pagamenti di dividendi distribuiti da utili realizzati dopo il 31 dicembre 2017.

- [42] Fino al 6 maggio 2019 l'Oman ha prelevato un'imposta alla fonte sui dividendi distribuiti da società anonime e dei fondi d'investimento. Dopo tale data i dividendi distribuiti sono esonerati dall'imposta alla fonte.

C. Interessi

- [1] Nessun computo dell'imposta alla fonte estera viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall'imposta alla fonte nello Stato della fonte.
- [2] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d'imposta.
- [3] 5 % per gli interessi su prestiti bancari.
- [4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [5] 4,95 % sugli interessi versati a istituti finanziari non residenti.
- [6] 0 % tra imprese associate.
- [7] L'imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % sugli interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali.
- [8] 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario cileno a una banca, a un istituto finanziario all'estero o a un istituto finanziario internazionale; 4 % sui conti correnti o sui depositi a termine presso istituti finanziari autorizzati e per gli interessi sui prestiti accordati da banche, da assicurazioni o da istituti finanziari internazionali autorizzati, così come per gli interessi pagati dal venditore di macchinari o impianti e legati a una vendita a credito. 5 % sugli interessi da obbligazioni negoziate regolarmente.
- [9] La Thailandia può prelevare ai sensi della convenzione un'imposta del 15 %, a condizione che non si tratti di interessi pagati per un prestito accordato da un istituto finanziario o da una società di assicurazione (cfr. [C19]). Il computo dell'imposta alla fonte estera viene accordato per il 10 % degli interessi lordi. Quale ulteriore sgravio, solo il 95 % degli interessi lordi devono essere imposti.
- [10] 1 %, 5 % o 10 % per gli interessi da conti bancari; 2 % sugli interessi di titoli di debito di una durata di almeno 5 anni; 8,25 % sugli interessi versati per prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l'acquisto d'equipaggiamenti oppure sugli interessi versati a una società holding su prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l'acquisizione di partecipazioni.
- [11] 7 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 7 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi mediante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 7 % sui certificati di reddito emessi da trust finanziari («fideicomisos financieros») con sottoscrizione pubblica e che sono quotati, se la loro durata è superiore ai 3 anni; 7 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o meno.
- [12] Il computo dell'imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione alle vendite a credito tra imprese non associate.
- [14] Nessun computo d'imposte alla fonte estere possibile per interessi versati tra istituti bancari.
- [15] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [16] Nessun computo d'imposte alla fonte estere se invece dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.

- [17] 0 % sugli interessi da obbligazioni, su un titolo di riconoscimento debito o un altro titolo simile del governo, della banca centrale, di una suddivisione politica o collettività locale. 0 % sugli interessi pagati su prestiti garantiti o assicurati dal governo, dalla banca centrale, da un'agenzia o un organo (incluso un istituto finanziario) appartenenti o controllate dallo Stato greco. 0 % sugli interessi pagati per una vendita a credito di equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o la vendita a credito di una merce da una società a un'altra società.
- [18] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era del 10 % sugli interessi.
- [19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazione.
- [20] Il computo dell'imposta alla fonte estera è del 10 % per gli interessi esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [21] 5 % sugli interessi per vendita a credito di merci da una ditta a un'altra.
- [22] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno turco e ai sensi della convenzione. Per l'imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una banca export-import o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 15 % in tutti gli altri casi (n. 3 del protocollo).
- [23] 5 % per gli interessi su depositi bancari.
- [24] Applicabile anche agli interessi esonerati in Malesia ai sensi della convenzione, pagati per prestiti approvati dalle autorità malesi.
- [25] 4,99 % sugli interessi pagati da banche e istituti finanziari peruviani su prestiti all'estero, così come sulle obbligazioni emesse da banche e istituti finanziari peruviani. 10 % sugli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di equipaggiamento industriale, commerciale e scientifico.
- [26] 5 % sugli interessi per prestiti di una durata di almeno 8 anni accordati nell'ambito di partenariati pubblico-privati. 1 % sugli interessi da accordi di leasing per elicotteri, aerei e i loro pezzi di ricambio.
- [27] Va tassato solo il 95 % del reddito lordo degli interessi. L'importo del computo dell'imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale.
- [28] Israele prevede svariate esonerazioni. In particolare, non sono imposti gli interessi pagati alle persone fisiche, gli interessi sulle obbligazioni di Stato e i depositi bancari in valuta estera.
- [29] 0 % secondo il diritto interno sugli interessi di alcune obbligazioni di Stato in valuta estera. Secondo la CDI lo 0 % si applica a interessi derivanti dalla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico e su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.
- [30] L'aliquota d'imposizione alla fonte può essere in alcuni casi, come ad esempio per gli interessi di certe obbligazioni, inferiore a 12,5 %.
- [31] Il diritto interno iraniano e la convenzione prevedono diverse esonerazioni per gli interessi, per es. per gli interessi sulle obbligazioni di Stato, sui depositi bancari, sui prestiti bancari o sulle vendite a credito.
- [32] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 5 %.
- [33] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno portoghese e ai sensi della convenzione, per es. sugli interessi d'obbligazioni di Stato, le vendite a credito e i prestiti tra istituti finanziari.
- [34] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita.

D. Canoni

- [1] Nessun computo dell'imposta alla fonte estera viene concesso per canoni che la convenzione esonera dall'imposta alla fonte nello Stato della fonte.
- [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [3] 5 % per remunerazioni di leasing.
- [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how».
- [5] Imposta alla fonte prelevata unicamente sul 60 % dell'importo lordo dei redditi derivanti da leasing.
- [6] 10 % sui canoni per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici nonché di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; 5 % sui canoni per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, drammaturgica, musicale o su un'altra opera artistica, a condizione che il beneficiario effettivo sia l'autore o un suo erede; il 3 % per l'uso o la concessione in uso di notizie; nessun computo dell'imposta alla fonte estera per i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d'opzione.
- [7] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita.
- [8] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d'imposta.
- [9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto (art. 12 par. 4 CDI). In questo caso, nessun computo dell'imposta alla fonte estera.
- [10] Il computo dell'imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati conformemente alla convenzione.
- [12] Viene imposto soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo dell'imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % dell'ammontare lordo.
- [13] 0 % tra imprese associate.
- [14] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era lo 0 % sui canoni.
- [15] [...]
- [16] 0 % se le condizioni dell'art. 12 par. 7 della CDI sono soddisfatte (imprese associate).
- [17] In caso di leasing finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [19] Il computo dell'imposta alla fonte estera è del 10 % per i canoni esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [20] Se il pagamento concerne l'utilizzazione di diritti di proprietà industriale l'imposta alla fonte in Costa d'Avorio ammonta al 2,5 %.
- [21] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- [22] Va tassato solo il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. L'importo del computo dell'imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale.
- [23] L'imposta alla fonte algerina per l'utilizzazione di programmi informatici è del 4,8 %.
- [24] 5 % per l'uso o la concessione d'uso di vagoni ferroviari.

-
- [25] L'aliquota dell'imposta alla fonte sui canoni di licenza prevista dal diritto interno iraniano dipende dalla natura del creditore e dalla capacità economica.

E. Prestazioni di servizi

- [1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) per prestazioni di servizi nell'ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza.
- [2] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d'imposta.

